



PROVINCIA DI TERNI

Regolamento sul funzionamento
del
CONSIGLIO PROVINCIALE

*Approvato con Deliberazione consiliare n. 119 del
07.06.2001.*

*Modificato con Deliberazioni consiliari n. 180 del
01.10.2001, n. 141 del 18.07.2002, n. 248 del
27.12.2000, n. 208 del 12.12.2005, n. 46 del
20.07.2009, n. 52 del 19.07.2010, n. 80 del 17/10/2011*



INDICE

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 (Disciplina dell'organizzazione del funzionamento del Consiglio).....	1
Art. 2	1
(Sede).....	1
TITOLO II	1
COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	1
CAPO I	1
Operazioni successive alle elezioni.....	1
Art. 3 (Entrata in carica dei consiglieri).....	1
Art. 4 (Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni).....	1
Art. 5 (Convalida degli eletti)	2
CAPO II	2
Presidenza del Consiglio.....	2
Art. 6 (Presidente del Consiglio).....	2
Art. 7 (Ufficio di Presidenza).....	2
Art. 8 (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti).....	3
CAPO III	3
Risorse finanziarie, umane e strumentali	3
Art. 9 (Risorse finanziarie).....	3
Art. 10 (Personale)	3
Art. 11 (Locali e strumentazioni).....	4
CAPO IV	4
Gruppi consiliari	4
Art. 12 (Composizione dei gruppi consiliari)	4
Art. 13 (Presidenti di gruppo)	4
Art. 14 (Risorse dei gruppi consiliari)	4
CAPO V	5
Conferenza dei Presidenti di gruppo e commissioni consiliari.....	5
Art. 15 (Conferenza dei Presidenti di gruppo).....	5
Art. 16 (Commissione di controllo e garanzia).....	6
Art. 17 (Commissioni consiliari permanenti)	6
Art. 18 (Composizione e nomina).....	6
Art. 19 (Sostituzioni).....	7
Art. 20 (Competenze).....	7
Art. 21 (Funzioni di proposta).....	7
Art. 22 (Funzioni istruttorie e consultive).....	7
Art. 23 (Funzioni di verifica, controllo e consultazione).....	8
Art. 24 (Funzionamento delle Commissioni).....	8
Art. 25 (Sedute delle commissioni).....	9
Art. 26 (Svolgimento delle sedute e verbalizzazione)	9
CAPO VI	10
Commissioni speciali e d'indagine	10
Art. 27 (Commissioni speciali)	10
Art. 28 (Commissioni d'indagine).....	10
CAPO VII	11
Norme comuni sulle commissioni consiliari e sulla Conferenza dei Presidenti	11
Art. 29 (Conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari)	11
Art. 30	11

(Norme speciali di funzionamento).....	11
Art. 31 (Indennità di presenza)	11
Art. 32 (Rapporti tra le commissioni)	11
TITOLO III	11
CONSIGLIERI PROVINCIALI	11
CAPO I.....	12
Diritti e doveri.....	12
Art. 33 (Doveri e prerogative dei consiglieri).....	12
Art. 34 (Decadenza dalla carica di consigliere)	12
Art. 35 (Pubblicità della situazione patrimoniale)	12
Art. 36 (Obbligo del segreto)	13
Art. 37 (Astensione obbligatoria).....	13
Art. 38 (Diritto di informazione e di accesso)	13
Art. 39 (Gettone di presenza).....	14
Art. 40 (Indennità di funzione)	14
Art. 41 (Rimborsi spese e indennità di missione).....	14
Art. 42 (Copertura assicurativa).....	14
CAPO II	15
Strumenti di indirizzo e di controllo	15
Art. 43 (Diritto di iniziativa).....	15
Art. 44 (Mozioni).....	15
Art. 45 (Presentazione, discussione e votazione delle mozioni).....	15
Art. 46 (Interrogazioni).....	16
Art. 47 (Presentazione, discussione e verbalizzazione delle interrogazioni).....	16
Art. 48 (Interpellanze).....	17
Art. 49 (Ordini del giorno).....	18
TITOLO IV	18
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	18
CAPO I.....	18
Sedute.....	18
Art. 50 (Sedute ordinarie del Consiglio).....	18
Art. 51 (Sedute urgenti)	18
Art. 52	19
(Sedute aperte)	19
Art. 53 (Sedute di aggiornamento).....	19
CAPO II	19
Svolgimento dell'attività consiliare.....	19
Sezione I - Convocazione	19
Art. 54 (Avvisi di convocazione).....	19
Art. 55 (Contenuto dell'avviso di convocazione).....	20
Sezione 2 - Ordine del giorno	20
Art. 56 (Compilazione dell'ordine del giorno).....	20
Art. 57 (Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)	20
Art. 58 (Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)	20
Art. 59 (Avviso al pubblico)	20
Sezione 3 - Riunioni.....	21
Art. 60 (Riunione del Consiglio).....	21
Art. 61 (Numero legale).....	21
Sezione 4 - Sedute.....	21
Art. 62 (Apertura della seduta)	21
Art. 63 (Presidenza delle sedute)	21

Art. 64 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)	22
Art. 65 (Pubblicità e segretezza delle sedute)	22
Art. 66 (Nomina degli scrutatori).....	22
Art. 67 (Verifica del numero legale).....	22
Art. 68 (Comunicazioni del Presidente del Consiglio)	22
Art. 69 (Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale).....	23
Art. 70 (Argomenti ammessi alla trattazione).....	23
Art. 71 (Ordine di trattazione degli argomenti)	23
Sezione V - Discussione	24
Art. 72 (Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)	24
Art. 73 (Apertura della discussione)	24
Art. 74 (Intervento dei consiglieri)	24
Art. 75 (Fatto personale)	25
Art. 76 (Mozione d'ordine)	25
Art. 77 (Argomenti discussi in Commissione consiliare).....	25
Art. 78 (Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione)	25
Art. 79 (Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno).....	25
Art. 80 (Chiusura della discussione).....	26
Art. 81 (Dichiarazione di voto)	26
Sezione 6 - Votazione.	26
Art. 82 (Sistemi di votazione).....	26
Art. 83 (Votazione palese)	27
Art. 84 (Votazione segreta).....	27
Art. 85 (Votazione per singole parti)	27
Art. 86 (Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione).....	28
Art. 87 (Approvazione delle proposte)	28
Art. 88 (Votazione infruttuosa per parità di voti)	28
Art. 89 (Nomina di rappresentanti della minoranza)	28
Sezione 7 - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione	29
Art. 90 (Scrutinio).....	29
Art. 91 (Proclamazione dell'esito della votazione)	29
Sezione 8 - Disciplina delle sedute.	29
Art. 92 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)	29
Art. 93 (Disciplina dei consiglieri)	29
Art. 94 (Tumulto in aula)	30
Art. 95 (Disciplina del pubblico)	30
Art. 96 (Servizio di polizia durante la seduta)	30
Sezione 9 - Partecipazione degli assessori.....	31
Art. 97 (Convocazione degli assessori).....	31
Sezione 10 - Partecipazione del Segretario generale, del Direttore generale, dei Responsabili di Servizio.	31
Art. 98 (Partecipazione del Segretario).....	31
Art. 99 (Partecipazione del Direttore generale)	31
Art. 100 (Compiti del Segretario)	31
Art. 101 (Partecipazione dei responsabili di servizio)	32
Sezione 11 - Verbalizzazione.....	32
Art. 102 (Redazione del processo verbale delle sedute)	32
Art. 103 (Contenuto del verbale)	32
Art. 104 (Firma dei verbali)	33
Art. 105 (Approvazione e rettifiche dei verbali).....	33

Art. 106 (Resoconto stenografico e/o registrato)	33
CAPO III	33
Deliberazioni consiliari ordinarie.....	33
Sezione 1 - Disposizioni generali.....	33
Art. 107 (Incarichi ai consiglieri).....	33
Art. 108 (Ratifica delle deliberazioni)	33
Art. 109 (Approvazione delle deliberazioni)	34
Art. 110 (Pubblicazione delle deliberazioni)	34
Art. 111 (Esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni)	34
Art. 112 (Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)	34
Sezione 2 - Particolari deliberazioni consiliari.	35
Art. 113 (Mozione di sfiducia).....	35
Art. 114 (Dimissioni del Presidente).....	35
TITOLO V	35
DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 115 (Modificazioni e abrogazione del presente regolamento)	35

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione del funzionamento del Consiglio)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dai principi delle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al comma 1, decide il Presidente.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente la questione è rimessa al Consiglio che può decidere anche seduta stante.

Art. 2

(Sede)

1. Il Consiglio si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede della Provincia.
2. Il Presidente, sentiti i Presidenti dei gruppi, può convocare il Consiglio, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa.

TITOLO II

COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Operazioni successive alle elezioni

Art. 3

(Entrata in carica dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente, sono presentate con le modalità previste dalla legge. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni medesime, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, nei casi previsti dalla legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio

Art. 4

(Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni)

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione da parte del Presidente della Provincia neoeletto ed è da questi presieduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. La convocazione deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti;
 - c) giuramento del Presidente della Provincia;
 - d) comunicazione dei componenti della Giunta.

Art. 5
(Convalida degli eletti)

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità o l'incompatibilità nei casi previsti dalle vigenti leggi e provvedendo alle relative sostituzioni.
2. Se nella prima seduta non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, da tenersi entro 10 giorni, che si considera come prosecuzione della prima.
3. Alla prima seduta i consiglieri eletti possono intervenire anche se contro di loro sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contestino le operazioni elettorali.
4. Nella stessa seduta di cui al comma 1 il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei consiglieri subentrati. Questi, se presenti in aula, sono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
5. Concluse le operazioni di convalida, il Consiglio non può prendere atto di dimissioni, né procedere a surrogazioni, se non dopo l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

CAPO II
Presidenza del Consiglio

Art. 6
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio, indicato nell'ambito del presente regolamento come Presidente, esercita tutte le competenze previste dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente tutela tutte le prerogative dei consiglieri ed il loro diritto alla preventiva informazione anche nei confronti dei gruppi consiliari ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri. Mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai consiglieri.
3. Può chiedere al presidente della Provincia, agli uffici provinciali ed agli enti da essa dipendenti atti e informazioni sull'attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti e comunque non oltre 20 giorni.
4. Autorizza le missioni per la partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
5. Mantiene rapporti con il Presidente della Provincia al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari.
6. Al Presidente sono inviati gli elenchi delle deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale e delle determinazioni dirigenziali.

Art. 7
(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e può attribuire ad alcuno dei suoi componenti la cura di specifiche tematiche di competenza del consiglio provinciale.
3. Esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) sulla base dei criteri stabiliti dalla conferenza dei presidenti di gruppo e concordati da almeno tre presidenti di gruppo ripartisce la quota di risorse finanziarie per la Presidenza e per ciascun gruppo;
 - b) cura i rapporti con gli uffici di presidenza di altri enti;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili per l'espletamento del mandato;
 - d) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare al consiglio, alle commissioni, all'ufficio di presidenza ed ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei consiglieri provinciali dalle sedute del consiglio e propone al Presidente i conseguenti provvedimenti;
 - f) vigila sull'andamento delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 8

(Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)

1. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene con votazioni separate a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni. Dalla terza votazione, da espletarsi immediatamente, ove non si raggiunga la maggioranza prevista, si procede con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Fino alla elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono rivestire la carica di Presidente di gruppo.

CAPO III

Risorse finanziarie, umane e strumentali

Art. 9

(Risorse finanziarie)

1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Provincia è previsto un fondo per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio.
2. Nel termine previsto per la procedura di predisposizione della proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati, disciplinati dal regolamento di contabilità, il dirigente dell'apposita struttura di supporto al Consiglio formula le proposte di stanziamento che sono elaborate sulla base delle direttive dell'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
3. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione ad eventuali variazioni nella composizione dei gruppi.

Art. 10

(Personale)

1. Al servizio competente in materia di organi istituzionali deve essere attribuito, nella dotazione organica, sufficiente personale con adeguato profilo che il dirigente del servizio medesimo possa assegnare allo svolgimento delle attività di supporto al Consiglio.
2. I predetti uffici devono essere istituiti ed organizzati nel rispetto del principio di autonomia del Consiglio.
3. La Segreteria Generale e l'Ufficio Stampa dipendono, per l'organizzazione del lavoro consiliare, dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza.

Art. 11
(Locali e strumentazioni)

1. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai gruppi, alle commissioni consiliari ed agli uffici destinati alle attività di supporto al Consiglio sono assegnati locali e strumentazioni idonei allo svolgimento delle funzioni di competenza.

CAPO IV
Gruppi consiliari

Art. 12
(Composizione dei gruppi consiliari)

1. I consiglieri appartengono ai gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti e risultanti dall'atto di proclamazione. Il consigliere candidato Presidente della Provincia non eletto comunica al Presidente, subito dopo la convalida degli eletti, il Gruppo del quale intende far parte, scelto tra le liste che lo hanno sostenuto.
2. I consiglieri che nel corso del proprio mandato dichiarino di non voler più appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, senza nel contempo aderire ad altro gruppo, sono iscritti ad un unico "gruppo misto". Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge e di regolamento. Nel gruppo misto ciascun consigliere mantiene la propria qualificazione politica.
3. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Presidente del gruppo cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.

Art. 13
(Presidenti di gruppo)

1. Entro venti giorni dalla convalida degli eletti ciascun gruppo comunica per iscritto al Presidente ed al Presidente della Provincia il nome del proprio presidente. Analoga comunicazione deve essere effettuata, entro dieci giorni, per ogni eventuale cambiamento.
2. In attesa o in mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1, si considera Presidente del gruppo il consigliere ad esso appartenente che abbia conseguito, nella lista in cui è stato eletto, la cifra individuale più alta e, a parità di quest'ultima, il più anziano d'età. La Presidenza del gruppo misto, in difetto di accordo, è assunta dal consigliere più anziano d'età del gruppo stesso.
3. Ai Presidenti di gruppo devono essere comunicati gli elenchi delle deliberazioni approvate dalla Giunta e delle determinazioni dirigenziali.

Art. 14
(Risorse dei gruppi consiliari)

1. Ai gruppi consiliari sono riconosciuti:

- a) autonomia organizzativa per il loro funzionamento;
 - b) risorse finanziarie per la loro organizzazione ed il loro funzionamento. Tali risorse sono assegnate a ciascun gruppo con determinazione dell'ufficio di presidenza secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. a);
 - c) una sede messa a disposizione dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11. Sono a carico dell'ente le spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali;
 - d) una segreteria costituita da personale dell'ente, ed assegnato ai gruppi secondo le modalità di cui all'art. 10. Qualora il personale messo a disposizione a norma del citato art. 10 dovesse essere ritenuto da parte di qualche gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, al gruppo è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed ogni caso senza alcun onere diretto o indiretto per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il gruppo, previo parere favorevole del Presidente.
2. Ogni gruppo è tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'impiego del fondo ricevuto nell'anno precedente.
 3. La dotazione finanziaria assegnata non può essere utilizzata durante i periodi di campagna elettorale a far data dall'indizione dei Comizi elettorali.

CAPO V

Conferenza dei Presidenti di gruppo e commissioni consiliari

Art. 15

(Conferenza dei Presidenti di gruppo)

1. La Conferenza dei Presidenti di gruppo è costituita in commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dai due Vice Presidenti del Consiglio e dai Presidenti di gruppo. In caso di assenza i Presidenti di gruppo possono farsi sostituire da altro consigliere appartenente al gruppo.
3. Le sedute della Conferenza sono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente può convocare la Conferenza anche nel corso della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta stessa.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipa, con voto consultivo, il Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di organi istituzionali appositamente incaricato dal dirigente del servizio medesimo.
5. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti la metà dei Presidenti e quando questi rappresentino almeno la metà dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente della Provincia. Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza.
6. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.
7. La Conferenza è competente in merito a:
 - a) ordine dei lavori, programmazione e calendario delle sedute del Consiglio;
 - b) comunicazioni da rivolgere al Consiglio ed istanze che i Presidenti del gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - c) proposte al Consiglio in merito alle modifiche, integrazioni e revisioni al presente regolamento;
 - d) quant'altro è attribuito dal presente regolamento.

Art. 16
(Commissione di controllo e garanzia)

1. La commissione di controllo e garanzia di cui all'art. 20 dello Statuto è presieduta da un consigliere appartenente al gruppo o ad uno dei gruppi che costituiscono la minoranza consiliare.
2. L'elezione avviene, su designazione del gruppo o dei gruppi di cui al comma 1, nel corso della seduta nella quale vengono costituite le commissioni consiliari.
3. Il Vice Presidente viene eletto secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 1, su designazione del gruppo o dei gruppi di maggioranza.
4. La commissione esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi provinciali.
5. La commissione per il tramite del suo Presidente ha facoltà di disporre l'audizione dei dirigenti, nonché dei dirigenti di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite o partecipate dalla Provincia, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e di relazionare. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale.
6. La commissione per il tramite del suo Presidente ha facoltà di disporre inoltre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitale. La mancata partecipazione ingiustificata dei suddetti rappresentanti è comunicata al Presidente della Provincia che può valutarla ai fini della revoca dell'incarico. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale.
7. Il nucleo di valutazione dei dirigenti e per la valutazione strategica rimette alla commissione una relazione semestrale, tramite la Giunta provinciale.
8. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi III e V.

Art. 17
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1^a Commissione Consiliare Permanente**
Affari generali ed istituzionali – Programmazione - Sviluppo economico - Bilancio e finanza - Patrimonio - Personale, organizzazione, informatizzazione e statistica - Comunicazione, informazione, partecipazione e diritti dei cittadini – Mobilità e trasporti - Viabilità e infrastrutture
 - 2^a Commissione Consiliare Permanente**
Politiche sociali e volontariato - Istruzione ed Università - Cultura - Politiche del tempo libero e dello sport - Turismo e industria alberghiera - Lavoro, formazione professionale e politiche giovanili
 - 3^a Commissione Consiliare Permanente**
Politiche comunitarie - Ambiente, ecologia, parchi ed aree naturali - Caccia e pesca - Urbanistica e assetto del territorio - Industria, agricoltura ed artigianato - Lavori pubblici - Polizia locale - Risorse idriche e difesa del suolo - Protezione civile.

Art. 18
(Composizione e nomina)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ogni commissione sono eletti dal Consiglio.

2. Il Consiglio provinciale provvede alla nomina dei componenti le commissioni, tenendo conto delle indicazioni dei singoli gruppi, presentate alla Conferenza dei Presidenti del gruppo.
3. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, determina il numero dei componenti di ciascuna commissione e la ripartizione dei seggi tra i gruppi consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi medesimi.
4. Ciascun consigliere viene assegnato ad almeno una e a non più di due commissioni, esclusa la Conferenza dei Presidenti di gruppo.
5. Delle funzioni di segreteria delle commissioni, anche di verbalizzazione, è incaricato, dal dirigente del servizio competente, il personale assegnato all'ufficio di supporto al Consiglio.
6. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni delle quali non fa parte, ma con diritto al gettone di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio se dovute. Si applica l'art. 79, co. 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 19
(Sostituzioni)

1. Il consigliere che non possa intervenire ad una o più sedute della commissione della quale è componente, può farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo; la sostituzione, disposta dal Presidente del gruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al presidente della commissione.
2. In caso di cessazione di un componente il Consiglio provvede alla sua sostituzione entro due sedute consiliari successive dalla comunicazione da parte del gruppo di appartenenza del consigliere.

Art. 20
(Competenze)

1. Alle commissioni consiliari permanenti competono funzioni di proposta, istruttorie e consultive, nonché di verifica, controllo e consultazione.

Art. 21
(Funzioni di proposta)

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazione sulla materia di loro competenza.
2. Il Presidente, al quale l'atto deve essere trasmesso, provvede ad iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio per essere trattato non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione, compatibilmente con l'ordine dei lavori di massima priorità programmati in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo.
3. Ai fini della elaborazione di proposte di deliberazione, alle commissioni è assicurato, da parte degli uffici competenti, il supporto tecnico ed amministrativo necessario. A tale scopo il Presidente, d'intesa con i Presidenti delle commissioni, incarica l'ufficio di supporto del Consiglio degli adempimenti conseguenti.

Art. 22
(Funzioni istruttorie e consultive)

1. Il Consiglio può affidare alle commissioni l'istruttoria di determinate questioni di sua competenza. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.
2. Spetta alle commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di competenza, esprimere il parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio, fatta eccezione per quelle di nomina di rappresentanti del Consiglio e per quelle di presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte le deliberazioni per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Presidenti di gruppo, ritenga non necessario il parere.
3. Il parere deve essere espresso entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della proposta da parte della segreteria della commissione; nei casi d'urgenza il termine può essere abbreviato, anche su richiesta del Presidente o del Presidente della Provincia, a sette giorni. Entro i predetti termini può essere acquisito il parere di un'altra commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza di quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32. Ai soli fini della espressione del parere richiesto le commissioni possono effettuare sedute congiunte con presidenza riservata al Presidente o Vice Presidente più anziani di età.
4. Decorso senza esito il termine assegnato o prorogato, si ritiene che la commissione non intenda esprimersi e pertanto la proposta è discussa in Consiglio senza il previsto parere.
5. Eventuali proposte di modifica dell'atto formulate dalla commissione in sede di parere, sulle quali devono essere riacquisiti i pareri di regolarità e le attestazioni di legge, devono formare oggetto di esame ed eventuale approvazione direttamente da parte del Consiglio, salvo che le stesse non risultino accolte, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto, nel qual caso il provvedimento è posto in votazione con le accolte proposte di modifica.
6. I pareri delle commissioni vengono, a cura dei relativi Presidenti, inviati al Presidente, al Presidente della Provincia ed al Segretario generale.

Art. 23

(Funzioni di verifica, controllo e consultazione)

1. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano lo stato di attuazione dei piani, programmi generali e settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
2. Ai fini dell'esame delle proposte di deliberazione, nonché dell'attività di verifica ed istruttoria di cui al comma 1, le commissioni consiliari, tramite i Presidenti, possono disporre l'audizione dei dirigenti dei servizi nonché delle istituzioni ed aziende speciali costituite dalla Provincia.
3. Le commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono altresì disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Provincia.
4. Le commissioni consiliari, tramite i relativi presidenti, possono promuovere, in relazione alle materie di loro competenza, incontri con la Regione, i Comuni, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria ed altri soggetti esterni al Consiglio, per finalità di informazione e consultazione.

Art. 24

(Funzionamento delle Commissioni)

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente della commissione e di sedute congiunte, la presidenza spetta al consigliere più anziano d'età.
2. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocare la commissione entro il termine di quindici giorni quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione provvede il Presidente entro 10 giorni.

3. L'ordine del giorno dei lavori, il giorno, l'ora della seduta, sono stabiliti dal presidente della commissione e comunicati con idonee modalità, anche telematiche, al Presidente della Provincia, agli assessori, ai consiglieri, al Segretario generale e al Direttore generale, nonché all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Spetta al segretario della commissione, di cui all'art. 18, comma 5, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione consiliare ed il loro deposito presso la stessa segreteria della commissione entro il giorno lavorativo immediatamente precedente quello fissato per la seduta, in orario di servizio. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Art. 25
(Sedute delle commissioni)

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali dell'ente. Esse di norma si svolgono nell'aula consiliare, in altra sala idonea o nei luoghi oggetto di sopralluoghi.
2. Le sedute delle commissioni sono valide se presenti almeno la metà dei componenti.
3. Le commissioni possono riunirsi in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione può avere luogo nella stessa giornata a distanza di un'ora dalla prima ed è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti la commissione.

Art. 26
(Svolgimento delle sedute e verbalizzazione)

1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Qualora manchi il numero legale il Presidente ne fa dare atto a verbale con indicazione dei presenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
3. Gli atti messi in votazione si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
4. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal personale di cui all'art. 18, comma 5. Il verbale sommario di ogni seduta deve contenere una sintesi delle discussioni e le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali i singoli consiglieri richiedano espressamente la verbalizzazione. I verbali delle commissioni consiliari debbono essere approvati dalle stesse.
5. Il Presidente della Provincia e gli assessori possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle sedute del Presidente della Provincia e degli assessori.

CAPO VI
Commissioni speciali e d'indagine

Art. 27
(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi che non rientrino nelle competenze delle commissioni permanenti.
2. Il Consiglio con l'atto di costituzione della commissione:
 - a) designa i componenti la commissione;
 - b) indica i compiti e gli indirizzi per il loro svolgimento;
 - c) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i lavori.
3. La commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Se non diversamente prevista nell'atto istitutivo, la commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 28
(Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il Consiglio con l'atto di costituzione della commissione:
 - a) designa i componenti la commissione;
 - b) indica i compiti e gli indirizzi per il loro svolgimento;
 - c) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i lavori.
3. La commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Le commissioni d'indagine possono disporre l'audizione del Presidente della Provincia e degli assessori, oltre che del Direttore generale e dei dirigenti dei servizi direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.
5. Le commissioni d'indagine svolgono la propria attività entro il termine assegnato con la deliberazione istitutiva.
6. Le riunioni della commissione consiliare speciale d'indagine o di inchiesta non sono pubbliche e i suoi componenti sono tenuti al segreto d'ufficio, come pure i soggetti da essa ascoltati, e devono astenersi sino alla conclusione dell'indagine da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto della loro attività.
7. Le funzioni di segretario della commissione consiliare speciale d'indagine sono svolte da un funzionario designato dal Segretario Generale.
8. Qualora nel corso dei lavori della commissione consiliare speciale d'indagine emergano informazioni da cui si possa rilevare il compimento di reati, il Presidente della commissione consiliare speciale provvede ad informare l'Autorità Giudiziaria, trasmettendo tutta la documentazione relativa.
9. Al termine dell'attività di indagine, il Presidente della commissione consiliare speciale sottopone alla votazione della stessa una relazione che si considera approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
10. La relazione conclusiva, approvata, è sottoscritta dal Presidente della commissione consiliare speciale e dal Segretario della commissione stessa, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio,

affinché sia inserita all'ordine del giorno del Consiglio in una seduta da tenersi entro i trenta giorni successivi.

CAPO VII

Norme comuni sulle commissioni consiliari e sulla Conferenza dei Presidenti

Art. 29

(Conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari)

1. La conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti che sia stato a ciò delegato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Conferenza è presieduta dal Vice Presidente incaricato.
3. La Conferenza è convocata al fine di assicurare il buon andamento dell'attività del Consiglio attraverso il coordinamento, l'organizzazione, il buon funzionamento e la programmazione dei lavori delle commissioni consiliari.

Art. 30

(Norme speciali di funzionamento)

1. In relazione a particolari argomenti da esaminare, qualora si renda necessario prendere direttamente visione di luoghi o strutture al fine di svolgere più compiutamente le funzioni attribuite dal presente regolamento, le riunioni delle commissioni consiliari possono svolgersi anche fuori delle sedi della Provincia. In tal caso ai componenti è assicurato da parte dell'amministrazione il servizio di spostamento dalla sede della provincia fino al luogo della riunione ovvero il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo dalla propria abitazione, se dovuto.
2. [Le commissioni non possono riunirsi nello stesso giorno in cui vi è la seduta del Consiglio, salva unanime motivata decisione di tutti i componenti la commissione.]⁽¹⁾

(1) il comma 2 è stato ABROGATO con Delib. C.P. n. 80 del 17/10/2011

Art. 31

(Indennità di presenza)

1. L'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni, secondo le modalità previste dal presente regolamento, spetta anche in caso di seduta dichiarata deserta.

Art. 32

(Rapporti tra le commissioni)

1. Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le commissioni consiliari sono risolti dal Presidente, sentiti l'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle commissioni.

TITOLO III CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I
Diritti e doveri

Art. 33
(Doveri e prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed ai lavori delle commissioni di cui sono componenti per l'intera loro durata.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle commissioni, i consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri consiglieri.
3. E' data facoltà ai consiglieri di partecipare all'assemblea dei Sindaci del Circondario senza diritto di voto.

Art. 34
(Decadenza dalla carica di consigliere)

1. Il consigliere che non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. A tal fine il Presidente, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata, comunica per iscritto al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere può far valere la cause giustificative delle assenze nonché fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
3. Scaduto il termine l'Ufficio di Presidenza esamina le giustificazioni e propone al Consiglio l'approvazione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 35
(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. I consiglieri, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono:
 - a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:
 - una dichiarazione, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente il possesso di diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; il possesso di azioni di società; di quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco;
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;
 - c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lett. a) e b), il Presidente diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di trenta giorni.

3. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al comma 1 e della eventuale diffida del Presidente a provvedervi.

Art. 36
(Obbligo del segreto)

1. I consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Provincia.

Art. 37
(Astensione obbligatoria)

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la Provincia e verso le aziende provinciali dalla medesima amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula dandone comunicazione alla segreteria per la registrazione a verbale.
5. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 38
(Diritto di informazione e di accesso)

1. Ciascun consigliere, in conformità a quanto previsto dalla legge, ha diritto di avere tempestivamente, e comunque non oltre i termini di legge, dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che ritiene utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri, per le informazioni e le notizie di cui al precedente comma, rivolgono istanza al Segretario generale, al Direttore generale o ai dirigenti interessati i quali sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, a fornire tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni, tutte le notizie e le informazioni richieste. Il diritto si esercita anche attraverso la diretta visione degli atti e nel rilascio, senza rimborso spese, di copia degli atti che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, il consigliere ritiene di dover acquisire.
3. In caso di diniego all'accesso, in quanto la richiesta non è connessa all'espletamento del mandato ovvero per altre cause ostative derivanti dalla legge, il Segretario generale, il Direttore generale o il dirigente adottano un provvedimento motivato.
4. Le istanze che riguardano aziende, società ed enti cui la Provincia partecipa, nonché le concessionarie di servizi provinciali, devono essere rivolte, tramite il Presidente della Provincia, ai legali rappresentanti delle stesse.

5. I consiglieri sono tenuti, per le notizie e le informazioni ricevute, al segreto, nei casi specificatamente determinati dalla legge, ed all'osservanza delle disposizioni concernenti la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 39
(Gettone di presenza)

1. Ai consiglieri compete, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni, la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge. Spetta il cumulo dei gettoni per la partecipazione nella stessa giornata a più commissioni, purché convocate ed effettuate in orari diversi.
2. Le sedute degli organismi previsti dagli artt. 7, 16 e 29 sono equiparate, ai fini delle disposizioni del presente capo, alle sedute delle commissioni.
3. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

Art. 40
(Indennità di funzione)

1. Ciascun consigliere può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione corrisposta per dodici mesi l'anno.
2. L'opzione, formulata per iscritto, può essere presentata in ogni tempo ed è valida per l'intero residuo mandato salvo revoca da presentare entro il 30 novembre con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il consiglio con propria deliberazione determina:
 - a) la misura mensile dell'indennità di funzione;
 - b) la misura delle decurtazioni da operare in caso di assenza non giustificata ai sensi dell'art. 34, comma 2;
 - c) le modalità per l'effettuazione della decurtazione di cui alla lettera b).

Art. 41
(Rimborsi spese e indennità di missione)

1. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni, all'Assemblea del Circondario, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.
2. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino in località diverse da quelle ove si trovano la sede e gli uffici della Provincia, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 42
(Copertura assicurativa)

1. I consiglieri sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO II
Strumenti di indirizzo e di controllo

Art. 43
(Diritto di iniziativa)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti, ordini del giorno, mozioni d'ordine;
2. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere con l'ausilio dell'ufficio competente, quando esso ne faccia formale richiesta, è trasmessa al Presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, dopo aver acquisito i pareri e le attestazioni di legge.
3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti interessanti l'attività della Provincia e la comunità provinciale.
4. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 44
(Mozioni)

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Provincia in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 29 dello Statuto.
3. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione deve essere corredata dei pareri e delle attestazioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45
(Presentazione, discussione e votazione delle mozioni)

1. Le mozioni, sottoscritte da uno o più consiglieri, sono presentate al Presidente, al Presidente della Provincia ed al Segretario generale e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria e comunque entro dieci giorni dalla presentazione.
2. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seconda seduta consiliare successiva all'iscrizione all'ordine del giorno oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.
3. La mozione è discussa in aula; la discussione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti per un tempo non superiore a quindici minuti. Il proponente ha facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto, per un tempo non eccedente i cinque minuti. Alla discussione possono partecipare tutti i consiglieri per non più di cinque minuti ciascuno. Se sulla mozione è stato acquisito l'unanime favorevole parere dei presidenti di gruppo i tempi di discussione sono dimezzati.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti a condizione che non siano soppressivi dell'intero testo della mozione stessa. La votazione degli emendamenti e dei subemendamenti precede quella del documento complessivo.
5. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici, analoghi o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente su proposta dei firmatari. In questo caso ha diritto di illustrazione, prima dell'apertura del dibattito, un proponente per ciascuna mozione. A conclusione del dibattito, le mozioni vengono poste di norma in votazione nell'ordine di presentazione.
6. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste possono essere comprese nella discussione della mozione, sentito il favorevole parere dei firmatari. Gli interpellanti sono iscritti a parlare per l'illustrazione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.
7. Alla discussione ed alla votazione delle mozioni si applicano le disposizioni previste per le deliberazioni.

Art. 46
(Interrogazioni)

1. Le interrogazioni consistono in domande, rivolte per iscritto al Presidente della Provincia, per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività della Provincia.

Art. 47
(Presentazione, discussione e verbalizzazione delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni, delle quali deve essere consegnata copia ad ogni consigliere, possono essere a risposta scritta o orale. In mancanza di specificazione si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
2. Alle interrogazioni a risposta orale risponde il Presidente della Provincia o l'Assessore nel termine di trenta giorni dalla presentazione. A tal fine esse sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, a meno che l'interrogante non richieda la risposta scritta. In tal caso il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, entro quindici giorni dà risposta scritta all'interrogante e, nella prima seduta successiva, ne informa il Consiglio.
3. I termini di cui al comma 2 sono sospesi:
 - a) dal 1 al 31 agosto di ogni anno;
 - b) per il tempo necessario all'acquisizione di documenti o informazioni da terzi, ove essa sia necessaria ai fini della formulazione della risposta e comunque non oltre 30 giorni;
4. Della sospensione del termine di cui al comma 3, lett. b), è data comunicazione all'interrogante. Qualora si tratti di interrogazione da svolgersi in aula, della sospensione è data altresì comunicazione al Presidente. Qualora si tratti di interrogazione da discutere in commissione, la comunicazione deve essere fatta al relativo Presidente.
5. Il Presidente, per quanto riguarda le interrogazioni con risposta orale:
 - a) dichiara inammissibile l'interrogazione in materia non rientrante nella competenza della Provincia;
 - b) iscrive l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla data di presentazione di essa;

- c) stabilisce la data di trattazione delle interrogazioni in Consiglio, nel rispetto del termine di cui al comma 2 e sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Presidenti di gruppo.
6. Qualora l'interrogato non risponda all'interrogazione nella seduta di Consiglio nella quale è stata prevista la trattazione ai sensi del comma 5, lett. c), il Presidente lo invita ad adempiere nella seduta consiliare successiva. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente segnala, per iscritto, l'inadempienza al Presidente della Provincia; la segnalazione è comunicata al Consiglio e verbalizzata.
 7. Nella sedute consiliari la trattazione delle interrogazioni avviene, all'inizio dei lavori, di norma nella prima ora. Qualora, alla chiamata dell'interrogazione, l'interrogante o tutti gli interroganti siano assenti dall'aula, la risposta diventa automaticamente scritta.
 8. Per le interrogazioni da svolgersi in aula, la risposta viene data dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente; il tempo a disposizione per l'illustrazione e per la risposta è di norma di cinque minuti ciascuna. Successivamente può intervenire, per un tempo massimo di tre minuti, uno solo degli interroganti con facoltà di dichiarare se gli stessi siano soddisfatti o meno della risposta e gli eventuali motivi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. Scaduto il termine il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
 9. Le interrogazioni da discutere in commissione sono trasmesse al relativo Presidente che provvede ad inserirle all'ordine del giorno ed a invitare gli interroganti, se non facenti parte della commissione, a prendere parte alla seduta in cui l'interrogazione viene discussa.
 10. Nei casi in cui l'interrogazione debba svolgersi in commissione oppure per essa sia stata chiesta risposta scritta e l'interrogato non risponda nel termine previsto dal comma 2, il Presidente della commissione, ovvero l'interrogante, comunicano al Presidente tale inadempimento. Il Presidente diffida l'interrogato ad adempiere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali provvede ai sensi del comma 6.
 11. Le interrogazioni trattate in aula vengono verbalizzate nella seduta consiliare in cui sono state svolte. Le interrogazioni a risposta scritta e la relativa risposta sono consegnate alla Segreteria generale e vengono inserite nel processo verbale della seduta nella quale il Presidente della Provincia ha dato comunicazione dell'avvenuta risposta ai sensi del comma 2.

Art. 48
(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in relazione a determinate questioni o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. La risposta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio. Nelle sedute consiliari la trattazione delle interpellanze avviene all'inizio dei lavori, di norma nella prima ora, ai sensi del successivo art. 60.
4. L'interpellante, o uno degli interpellanti nel caso in cui siano più di uno, ha facoltà di svolgere o di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti, prima della risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore da lui delegato; il tempo per la risposta è di cinque minuti.
5. Successivamente può intervenire, per un tempo massimo di tre minuti, uno solo degli interpellanti, con facoltà di dichiarare se gli stessi siano soddisfatti o meno della risposta e gli eventuali motivi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo. Qualora vi sia una dichiarazione di non soddisfazione e si intenda

promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, l'interpellante, su dichiarazione, può trasformare l'interpellanza in mozione.

6. Il Presidente può disporre che interpellanze ed interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano svolte contemporaneamente.

Art. 49
(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono in documenti scritti volti a promuovere un pronunciamento del consiglio su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a indirizzare l'azione del Presidente della Provincia e della Giunta su determinati affari di competenza dell'ente.
2. Per le modalità di presentazione, discussione e votazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 in quanto compatibili.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I
Sedute

Art. 50
(Sedute ordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio provinciale si riunisce obbligatoriamente quando lo stabilisce la legge, lo Statuto o i Regolamenti dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio deve riunire il Consiglio anche quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La domanda è presentata per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione ed è sottoscritta dai Consiglieri richiedenti o dal Presidente della Provincia. La riunione si svolge entro venti giorni dal ricevimento della domanda da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 51
(Sedute urgenti)

1. Il Presidente convoca il Consiglio d'urgenza nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Qualora la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.
3. La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.

Art. 52
(Sedute aperte)

1. Su proposta del Presidente, sentiti i presidenti di gruppo, può essere convocato il Consiglio aperto ai sensi dell'art. 55, comma 1, dello Statuto.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio aperto di cui al precedente comma quando lo richieda il Presidente della Provincia o un quinto dei consiglieri con le modalità di cui al precedente art. 50, comma 2.
3. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio aperto nel corso dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello Statuto.

Art. 53
(Sedute di aggiornamento)

1. L'aggiornamento della seduta formulato dal Presidente nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i consiglieri presenti in aula. Ai consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento telematico con firma elettronica.

CAPO II
Svolgimento dell'attività consiliare

Sezione I - Convocazione

Art. 54
(Avvisi di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti, da recapitarsi al domicilio eletto da ciascun consigliere ovvero in altro luogo indicato per iscritto dagli stessi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 in ordine all'aggiornamento della seduta)
2. L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito ai consiglieri cinque giorni prima della seduta.
3. Nei casi di cui al comma 1 dell'art. 51 è sufficiente che l'avviso con l'elenco degli argomenti sia spedito ventiquattro ore prima a mezzo di telegramma o con diversa modalità richiesta dal consigliere. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.
4. Per la comunicazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
5. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.
6. E' ammesso l'invio dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare tramite posta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno, telegramma, a mezzo telefax o di procedure telematiche. In questi ultimi casi la convocazione si considera inviata e pervenuta:
 - al momento del regolare invio dell'atto, facendo fede di essa il rapporto di attività positivo, nel caso di trasmissione tramite telefax;
 - se trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dichiarato per iscritto dal consigliere.
7. In ogni caso la partecipazione del consigliere alla seduta sana eventuali vizi di convocazione.

Art. 55
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'organo che procede alla convocazione
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti e quelli delle sedute per la elezione del Presidente sono firmati dal Presidente della Provincia neoeletto.

Sezione 2 - Ordine del giorno

Art. 56
(Compilazione dell'ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente, d'intesa con il Presidente della Provincia.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da rendere comprensibile l'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo l'urgenza determinata dal Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti di gruppo, con le seguenti precedenze:
 - a) comunicazioni del Presidente della Provincia;
 - b) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali della Provincia (Presidente, Giunta, Consiglio);
4. Le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze e gli O.d.G. sono iscritti secondo l'ordine di presentazione.

Art. 57
(Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente del Consiglio e' ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 58
(Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria provinciale, presso le sedi dei gruppi consiliari e presso la sede del Circondario entro il giorno lavorativo immediatamente precedente quello fissato per la seduta, in orario di servizio.
2. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti.

Art. 59

(Avviso al pubblico)

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per ciascuna seduta.
2. Il Presidente può avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante i normali mezzi di comunicazione.
3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici ove esse si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione europea e quella della Provincia di Terni.

Sezione 3 - Riunioni

Art. 60 (Riunione del Consiglio)

1. La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. La prima ora dei lavori consiliari è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, anche in mancanza del numero legale, purchè in presenza dei consiglieri interroganti e interpellanti. Trascorso tale termine il Presidente può rinviare alla seduta successiva le interrogazioni non trattate e non trasformate ai sensi dell'art. 47, co. 7, e le interpellanze non svolte".
2. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei consiglieri che accedono nell'aula successivamente all'inizio dei lavori..
3. Trascorsa la prima ora il Presidente ordina al Segretario generale di eseguire l'appello nominale e, in caso di sua infruttuosità, un secondo appello entro i successivi quindici minuti. Se il numero legale non è raggiunto in alcuno dei due appelli, la seduta è sciolta.

Art. 61 (Numero legale)

1. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, comma 1.

Sezione 4 - Sedute

Art. 62 (Apertura della seduta)

1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 3, dichiara aperta la seduta in sede deliberante.

Art. 63 (Presidenza delle sedute)

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, salvo le eccezioni di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, alternativamente per seduta, ai due vice Presidenti a partire dal più anziano di età.
3. Ove anche i Vice Presidenti siano assenti o impediti, la Presidenza spetta al Consigliere più anziano di età.

Art. 64
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.
3. Il Presidente ha inoltre tutte le altre competenze ed attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto e dal presente regolamento.

Art. 65
(Pubblicità e segretezza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, a maggioranza assoluta, per eccezionali motivazioni, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone e cioè nei casi in cui il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone.
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali della Provincia.
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori.

Art. 66
(Nomina degli scrutatori)

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 67
(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.
2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale a mezzo appello.
3. La presenza del numero legale viene comunque accertata in sede di votazione.
4. Il Presidente può sospendere per il tempo massimo di trenta minuti la seduta qualora si verifichi la mancanza del numero legale.

Art. 68
(Comunicazioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente, aperta la seduta in sede deliberante ed esaurite le formalità preliminari, può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. In tali comunicazioni solo eccezionalmente i consiglieri possono intervenire per un tempo massimo di tre minuti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 45.

Art. 69

(Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale)

1. Il Presidente può porre in discussione problemi e fatti urgenti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, salva diversa decisione del Consiglio e comunque sentito il favorevole parere unanime dei Presidenti di gruppo.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 5 minuti su ogni argomento.
3. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
4. I consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma ed il Consiglio può votare seduta stante gli ordini del giorno stessi.

Art. 70

(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il Consiglio non può deliberare alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto nel precedente art. 69.
2. E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva, inserendolo nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 71

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo (art. 15 comma 7, lett. a), o ciascun consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. La proposta è votata con voto palese.
3. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Sezione V - Discussione

Art. 72

(Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta da almeno cinque consiglieri.
5. Nel caso di cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato per non più di un minuto un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 73

(Apertura della discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente o dal consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario della Provincia o da un consulente esterno.
4. I soggetti di cui al comma 2. possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 74

(Intervento dei consiglieri)

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
2. È tuttavia consentito, lo scambio di turno fra due consiglieri, al momento presenti in aula.
3. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola, per non più di un minuto un consigliere a favore e uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.
4. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Ogni intervento non può superare la durata di dieci minuti ad eccezione degli interventi sui bilanci ed atti di programmazione generale od altri indicati dallo stesso Consiglio per i quali il termine è raddoppiato.
5. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai tre minuti, per fatto personale e per mozione d'ordine, e non superiore a cinque minuti per dichiarazione di voto.
6. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

7. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
8. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
9. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

Art. 75
(Fatto personale)

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 76
(Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto provinciale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, alla decisione del Presidente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre tre minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 77
(Argomenti discussi in Commissione consiliare)

1. All'inizio della seduta è comunicato l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.
2. Tali argomenti sono di norma posti in votazione senza discussione.
3. Qualora un consigliere, intenda manifestare il proprio dissenso, su alcuni di essi, l'intervento non può superare i cinque minuti.

Art. 78
(Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione)

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 79
(Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno)

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. I sub-emendamenti sono votati prima di quello principale.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa la votazione secondo l'ordine di presentazione.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata è subordinata di norma, seduta stante, all'acquisizione dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art. 80
(Chiusura della discussione)

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente della Giunta e/o del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 79.
3. Il Presidente della Provincia, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.
4. Il Presidente della Provincia e/o gli assessori possono intervenire, al termine della discussione, solo per esplicitare o riassumere la posizione della Giunta.

Art. 81
(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
2. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto. Tale intervento non può superare i tre minuti.
3. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

Sezione 6 - Votazione.

Art. 82
(Sistemi di votazione)

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.
3. I voti validi sono quelli espressi nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

Art. 83
(Votazione palese)

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese può avvenire per appello nominale ad alta voce, o per alzata di mano.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta, inoltre ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
4. La votazione per l'alzata di mano è la regola, salvo che un quinto dei consiglieri chieda il voto per appello nominale. La votazione per appello nominale può avvenire anche su richiesta di un singolo consigliere con l'assenso del Presidente.
5. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario provinciale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
6. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta l'esito della votazione attraverso l'alzata di mano dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Art. 84
(Votazione segreta)

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con apposite schede all'uopo vidimate dal Presidente del Consiglio.
4. Nel sistema di votazione di cui al comma 3:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare; è consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi; chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;
 - d) le schede, debitamente piegate, sono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario provinciale;
 - e) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario provinciale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - f) le schede bianche e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 85
(Votazione per singole parti)

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 86

(Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti anche i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 87

(Approvazione delle proposte)

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
2. La "maggioranza" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per quanto riguarda le nomine e le designazioni si applica il principio della prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.
7. Le proposte di approvazione o modifica dei regolamenti sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 88

(Votazione infruttuosa per parità di voti)

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 89

(Nomina di rappresentanti della minoranza)

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

Sezione 7 - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art. 90 (Scrutinio)

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 66.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano sul numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 84, comma 4 lett. d). Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
6. L'assistenza degli scrutatori è fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 91 (Proclamazione dell'esito della votazione)

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti: n.....; astenuti n.....; votanti n.....; "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", o altra similare.

Sezione 8 - Disciplina delle sedute.

Art. 92 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 93 del presente regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 93 (Disciplina dei consiglieri)

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, ha la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non è fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta.
8. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 94
(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora e' sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 51, comma 3., del presente regolamento per i casi di urgenza.

Art. 95
(Disciplina del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'emiciclo ove siedono il Presidente ed i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale di servizio di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, tranne che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo del suddetto personale.
4. In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai consiglieri ed al personale di servizio, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.
5. E' vietato il fumo in aula.

Art. 96
(Servizio di polizia durante la seduta)

1. Il Presidente, durante le sedute, può avvalersi della polizia locale provinciale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione 9 - Partecipazione degli assessori

Art. 97

(Convocazione degli assessori)

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai consiglieri sono estese agli assessori in quanto applicabili.
2. L'avviso di convocazione dei consiglieri e' spedito anche agli assessori.
3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
4. Gli assessori non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno diritto al voto.

Sezione 10 - Partecipazione del Segretario generale, del Direttore generale, dei Responsabili di Servizio.

Art. 98

(Partecipazione del Segretario)

1. Il Segretario della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario secondo le norme di legge, di Statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Segretario prende la parola se ne è richiesto dal Presidente, ovvero su propria richiesta rivolta al Presidente; comunque non ha diritto di voto.

Art. 99

(Partecipazione del Direttore generale)

1. Il Direttore generale, per lo svolgimento ottimale delle funzioni conferitigli, conformemente alla legge, allo Statuto e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni del Consiglio e prende la parola sui fatti attinenti alle sue specifiche competenze qualora sia richiesto dal Presidente e comunque non ha diritto di voto.
2. Al fine di consentire la partecipazione del Direttore generale alle sedute del Consiglio, si applica la procedura prevista dagli articoli 54 e 55.

Art. 100

(Compiti del Segretario)

1. Il Segretario, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.
2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informare il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. La Segreteria provinciale funge da Segreteria del Consiglio stesso per la richiesta e consegna ai consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art. 101
(Partecipazione dei responsabili di servizio)

1. Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, i responsabili di servizio sono tenuti a partecipare alla seduta.
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera su atti di bilancio o relativi assestamenti partecipa il responsabile del servizio finanziario con diritto di intervento per chiarimenti e per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti preposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.
3. I responsabili di servizio prendono la parola su richiesta del Presidente.

Sezione 11 - Verbalizzazione.

Art. 102
(Redazione del processo verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dal Vice Segretario e dagli altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio provinciale.
2. Del verbale è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.
3. Alle deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni, salva espressa disposizione dell'atto stesso, è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 103
(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) riportare i punti principali delle discussioni;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi del precedente art. 37;
 - e) indicare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono, di norma, riportati in sunto, ove non integralmente trascritti.
4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, ovvero nel caso in cui questi ultimi siano stati registrati ai sensi del successivo art. 106, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 104
(Firma dei verbali)

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 105
(Approvazione e rettifiche dei verbali)

1. Il verbale è approvato dal Consiglio ed è dato per letto, salva la facoltà dei consiglieri di chiedere la lettura di alcune parti di esso, lettura che viene effettuata a cura della segreteria.
2. Ciascun consigliere può chiedere su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare nel merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate. Se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

Art. 106
(Resoconto stenografico e/o registrato)

1. Il Segretario si avvale dell'opera di stenografi o dell'ausilio di idonei mezzi tecnologici attivati nel corso della seduta. I relativi resoconti saranno conservati agli atti della provincia.

CAPO III
Deliberazioni consiliari ordinarie

Sezione 1 - Disposizioni generali.

Art. 107
(Incarichi ai consiglieri)

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.
2. I consiglieri rappresentanti della Provincia presso il Consiglio delle Autonomie locali devono, ove possibile preventivamente, riferire al Consiglio provinciale in merito agli argomenti di competenza dell'ente trattati all'ordine del giorno

Art. 108
(Ratifica delle deliberazioni)

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta provinciale ai sensi della normativa vigente, previo accertamento:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza;
 - b) che l'oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 109
(Approvazione delle deliberazioni)

1. Il Consiglio approva le deliberazioni secondo il testo delle proposte e degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) del preambolo, contenente il richiamo delle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri dovuti nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
 - c) della motivazione, nei casi previsti dalla legge, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio.
 - d) del dispositivo che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche;
 - a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
 - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
 - c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'Amministrazione provinciale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

Art. 110
(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Il verbale della seduta e le deliberazioni consiliari di cui al comma 3 dell'art. 102 sono pubblicate a cura del Segretario provinciale mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Il Segretario provinciale certifica in calce l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 111
(Esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni consiliari sono eseguite secondo le disposizioni di legge.

Art. 112
(Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, annulla, revoca o modifica le proprie deliberazioni secondo le vigenti disposizioni.

Sezione 2 - Particolari deliberazioni consiliari.

Art. 113 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Nella seduta, in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi casi di eccezionale urgenza e gravità.
4. La mozione viene illustrata dal consigliere primo sottoscrittore.
5. Il dibattito segue sui motivi della mozione. Sono ammessi a parlare i Presidenti di gruppo o loro delegati, nonché i consiglieri che dissentono dalla posizione assunta dal gruppo cui appartengono, e, per dichiarazione di voto, tutti i consiglieri che ne facciano richiesta.
6. La mozione è approvata per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.
7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione e, se la mozione è approvata, proclama anche la cessazione della carica del Presidente della Provincia e della Giunta.
8. Dell'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente dà immediata comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

Art. 114 (Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e provocano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
2. Le dimissioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle stesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115 (Modificazioni e abrogazione del presente regolamento)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio provinciale su proposta della Conferenza dei Presidenti di gruppo di cui all'art. 15.

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.